



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
tel. 090 9977008
fax 090 9977553
C.F. 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail info@comune.valdina.me.it

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'Area Dott.ssa Francesca Galletta

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Galletta Francesca

DETERMINAZIONE n. **138** del **27-10-2020** del Registro delle Determinazioni dell'**AREA AMMINISTRATIVA** e n. **368** del **28-10-2020** Registro Generale delle determinazioni dei responsabili di area dell'Ente.-

OGGETTO: *Conferimento incarico legale all'Avv. Mancuso Mario Massimiliano per proporre ricorso avverso la sentenza n. 01734/2020 del TAR Sicilia Sez. Catania, con la quale sono state accolte le domande della Ditta La Fauci La Moderna di La Fauci N. & C. s.r.l. a seguito di ricorso R.G. 478/2019 - Impegno Spesa
CIG: Z712EF2293*

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre

PREMESSO:

- che, a seguito di nota dell'ASP di Milazzo con la quale è stato trasmesso esposto anonimo in ordine all'esistenza di un costone di notevole altezza costituito da materiale argilloso in terreno privato a ridosso di strada comunale San Nicola, è stata redatta dalla Polizia Municipale, in data 15.11.2018, apposita relazione di servizio;
- che, da accertamenti effettuati dagli uffici competenti, agli atti del Comune risultava l'autorizzazione n. 28/1999 reg. aut. – P.V. 256 per la realizzazione di un'area da adibire a deposito temporaneo di argilla, su terreno distinto al N.C.T. dalle particelle 260, 261, 1126 (ex 208), 1130 (ex 511) e 1133 (ex 209) del foglio 1 di mappa del Comune di Valdina.;
- che con nota prot. 9355 del 04.12.2018 è stata richiesta, alla Ditta La Moderna La Fauci N. & C., documentazione tecnica da prodursi entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della stessa;
- che nota prot. 9425 del 06.12.2018 indirizzata all'Ing. Capo del Genio Civile di Messina, si chiedeva esplicito riscontro agli Uffici del Genio Civile di Messina circa l'eventuale esistenza di autorizzazioni dallo stesso emesse a riguardo dell'attività della Ditta La Moderna La Fauci N. & C.;

VISTO che né la Ditta La Moderna La Fauci N. & C. né il Genio Civile di Messina hanno riscontrato le superiori note e pertanto non risultavano autorizzazioni relative all'attività della Ditta La Moderna La Fauci N. & C. se non la richiamata autorizzazione temporanea n. 28/1999;

VISTO il provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva n. 4 del 06.03.2019 con il quale è stata ordinata la messa in pristino dello stato dei luoghi, posto in essere sulla scorta, tra l'altro, che la realizzazione di depositi di merci e materiali è inquadrabile ex art. 3, comma 1, lett. e.7) D.P.R. 380/01 nella fattispecie della nuova costruzione e non richiede, a differenza dell'ipotesi della realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del

suolo ineditato, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui: *“Il combinato disposto degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/01 impone il preventivo rilascio del permesso di costruire per ogni opera che sia idonea a cagionare una trasformazione del territorio destinata a soddisfare un bisogno di carattere durevole (nel caso di specie l'opera, un cumulo di terra, era stata realizzata in forza di una autorizzazione triennale rilasciata nel 1992 e mai più prorogata né rinnovata).*

VISTO che l'Avv. Antonio Giuffrida avente studio legale in Via dei Verdi, 13 - Messina - ha notificato in data 22.03.2019 ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catania, incamerato al protocollo dell'Ente n. 0002533;

DATO ATTO che l'Avv. Antonio Giuffrida con il ricorso in parola, nell'interesse del Sig. La Fauci Cosimo, rappresentante legale della Ditta La Moderna La Fauci N. & C., ha chiesto che il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione staccata di Catania provvedesse:

- All'annullamento dell'ordinanza n. 04 del 06.03.2019, notificata in data 07/03/19, emessa dal Responsabile Area Tecnica-Manutentiva del Comune di Valdina, avente ad oggetto: *“Ordinanza di messa in pristino stato dei luoghi riguardante un'area già adibita a deposito temporaneo di argilla, su terreno distinto al N.C.T. dalle particella 260, 261,1126 (ex 208) 1130 (ex 511) e 1133 (ex 209) del foglio 1 di mappa del Comune di Valdina (aut. N.28/1999 reg. aut, P.V. 256). Ditta La Moderna La Fauci N. & C. S.r.L, Via San Nicola n.38 Valdina (ME) Amministratore Unico La Fauci Cosimo nato a Milazzo (ME) il 31/07/1963 e residente a Mistretta (ME) Contrada Ciciè”.* Nonché annullamento di qualsivoglia altro atto connesso e/o presupposto quale la Comunicazione di avvio del procedimento per ingiunzione alla messa in pristino prot.n° 650 del 21/01/2019.
- Ad accogliere la domanda di sospensiva dell'efficacia del provvedimento;
- All'emissione di ogni provvedimento consequenziale.
- Alla vittoria di spese, compensi ed onorari.

VISTO che il Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Catania – trasmetteva l'Ordinanza pronunciata in data 17.04.2019, incamerata al prot. 0003707 del Comune di Valdina in data 30.04.2019, con la quale veniva sospesa provvisoriamente l'impugnata ordinanza del Comune di Valdina n. 4 del 06.03.2019, rinviando per la definitiva decisione sull'istanza cautelare alla camera di consiglio del 12.06.2019;

DATO ATTO:

- che il Comune di Valdina si è costituito nel giudizio in parola, giusta deliberazione della G.M. n. 82 del 14.05.2019 di autorizzazione al Sindaco, ritenendo che gli atti posti in essere, per cui è stato richiesto l'annullamento al Tar, rispettino i dettami della vigente normativa ed in particolare quanto disposto dal D.P.R. 380/2001, come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 16/2016;
- che con determinazione n. 108 del 24.05.2019 del Resp.le dell'Area Amministrativa è stato conferito incarico legale all'Avv. Mancuso Mario, con studio in Messina, per rappresentare il Comune nel predetto giudizio innanzi al TAR CT, promosso dalla Società La Moderna La Fauci s.r.l.;

VISTA la sentenza n. 01734 del 15.07.2020 notificata dall'Avv. Giuffrida Antonio al difensore dell'Ente Avv. Mancuso Mario e dallo stesso trasmessa al Comune di Valdina, con la quale il TAR CT ha accolto il ricorso proposto dalla Ditta La Moderna La Fauci N. & C., condannando nel contempo il Comune di Valdina alla refusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, liquidando l'importo di € 2.000,00 oltre accessori così come per legge;

RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, proporre opposizione alla citata sentenza n. 01734/2020, tenuto conto, in particolare che la stessa non tiene conto, in alcun modo, della documentazione prodotta dall'Ente nel corso del giudizio di I grado, relativa a verbali di accertamento dell'Autorità competente, i quali avvalorano le motivazioni sottese all'ordinanza impugnata;

TENUTO CONTO della fondatezza dei motivi di appello e, conseguentemente, dell'opportunità di impugnazioni della sentenza a tutela delle ragioni dell'Ente, anche al fine del recupero delle spese di lite;

PRESO ATTO che questo Ente non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso, per cui si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno;

RILEVATO che con nota assunta al prot. 6263 in data 12.08.2020 l'Avvocato Mancuso ha comunicato che la controparte ha notificato la sentenza 1734/2020 e che pertanto il termine perentorio per la proposizione dell'impugnazione, tenuto conto del periodo feriale, scade il 30.10.2020, comunicando altresì, che, in

ordine al valore della causa, il contributo unificato da versare per l'iscrizione a ruolo dell'impugnativa ammonta ad € 975,00;

CONSIDERATO che il Comune di Valdina non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 ed il capitolo del bilancio 2019/2021, relativo al contenzioso, non presenta sufficiente capacità per coprire nella loro totalità le spese necessarie al conferimento dell'incarico legale per l'opposizione alla sentenza in parola;

RITENUTO necessario comunque costituirsi nel giudizio di appello entro il 30.10.2020 al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nonché scongiurare danni economici, anche per effetto della liquidazione delle spese di lite in carico a quest'Ente, giusta la soccombenza statuita dalla predetta sentenza del TAR CT n. 1734/2020;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 152 del 23.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a proporre ricorso avverso la citata sentenza n. 01743/2020 TAR Catania, ed a conferire la relativa procura alle liti al legale affidatario;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, AA.GG. e Segreteria dell'Ente l'affidamento del relativo incarico legale, stabilendo che per quantoto sopra si provvederà a conferire apposito incarico legale prevedendo, al momento, di corrispondere al professionista incaricato un acconto di € 500,00, provvedendo con successivo atto ad integrare le somme necessarie, ponendo come condizione che l'incarico sarà affidato in ordine a quanto previsto dalla G.M. n. 154 del 04.10.2016, che prevede il decurtamento nella misura minima del 40% dei parametri delle tabelle forensi annesse al D.M. 55/2014, con imputazione del relativo impegno integrativo nella medesima annualità 2020, relativo alla copertura della spesa il conferimento dell'incarico professionale, interamente nel medesimo anno di competenza, giusto il punto 5.2, lett. g) dell'allegato 4.2 del D. lgs. 118/2011;

DATO ATTO che, in ordine al valore della causa, il contributo unificato da versare ammonta ad € 975,00;

RILEVATO che il Comune Valdina non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per la difesa tecnica in giudizio, perciò si rende necessario l'affidamento di incarico di patrocinio legale ad un Avvocato del libero foro;

ATTESO:

- che per la suddetta attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, l'affidamento è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..";

VALUTATO che il dettato normativo possa essere rispettato selezionando gli avvocati sulla base della specifica professionalità richiesta in ragione dell'incarico da affidarsi, temperando il principio di rotazione con le specifiche competenze tecniche possedute e le pregresse esperienze maturate in riferimento alla materia oggetto di contenzioso, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento;

DATO ATTO che detto legale dovrà impegnarsi a relazionare circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

VISTE le vigenti disposizioni in materia e ribadito che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il titolo III, capo 2, del libro V del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art. 2230 sulle prestazioni d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 154 del 04.10.2016 avente ad oggetto: Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio e contestuale approvazione schema di disciplinare tipo – direttive in materia di incarichi legali", esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state dettate direttive in merito al

conferimento di incarichi legali ed approvato, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, il nuovo schema di convenzione tipo;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con la richiamata deliberazione di G.M. n. 154 del 04.10.2016;

PRECISATO che le SS.RR. della Corte dei Conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
3. proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

PRECISATO E ATTESTATO, a tale riguardo, che:

- L'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Non esiste all'interno dell'organizzazione dell'Ente idonea figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- La durata dell'incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
- Il compenso del professionista incaricato, nella misura concordata, verrà pattuito per iscritto, proporzionalmente all'incarico da conferire, tenendo conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014;

CONSIDERATO che l'Avv. Mancuso Mario Massimiliano, del Foro di Messina, è in possesso di approfondite conoscenze della materia e degli aspetti rilevanti specifici dell'odierno contenzioso;

CONSIDERATO che detto legale presenta i requisiti professionali necessari ed ha comprovata esperienza nella materia amministrativa e contrattuale, apparendo in grado di tutelare efficacemente la cura degli interessi dell'Ente nella materia oggetto del ricorso;

CONSIDERATO che, con nota trasmessa via pec ed incamerata al protocollo dell'Ente al n. 0006988 in data 10.09.2020, in atti, l'Avv. Mancuso Mario Massimiliano ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, per proporre il ricorso in parola;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, che obbliga la PA a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

DATO ATTO che con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il legale dichiara, tra l'altro, l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 ed accetta l'incarico e le pattuizioni sottoscritte;

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, comma 3°, della Legge 08.06.90, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15.05.97, n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della L.R. del 07.09.98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 07 del 21 maggio 2019 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, né attuali né meramente potenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. in ordine alla presente determinazione;

VISTO l'articolo 163 del T.U.E.L. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), a tenore del quale: "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della

gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate....”;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31.10.2020, da ultimo, con la Legge 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 110 del 29.04.2020 e che, pertanto, si applica la normativa inerente l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 TUEL sopra richiamata;

DATO ATTO che nel caso di specie, ai sensi del comma 5, lettera b) della suddetta norma trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, anche ai sensi e per gli effetti dell'allegato 4.2 del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., punto 5.2, lett. g) e che la costituzione in giudizio appare indifferibile al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTI:

- il TUEL;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 55/2014;
- le linee Guida ANAC relative all'affidamento dei servizi legali adottate con delibera del 24 ottobre n. 12/2018;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il B.P. 2019-2021, seconda annualità, in corso di gestione provvisoria;

DETERMINA DI

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **AFFIDARE**, all'Avv. Mancuso Mario Massimiliano, del Foro di Messina, l'incarico professionale per proporre ricorso avverso la sentenza n. 01734/2020 del TAR Sicilia Sez. Catania, con la quale sono state accolte le domande della Ditta La Fauci La Moderna di La Fauci N. & C. s.r.l. a seguito di ricorso R.G. 478/2019;

- 2) **IMPEGNARE**, per il presente incarico, la somma di € 1.475,00 di cui:
- € 500,00 da versare quale acconto al professionista incaricato, stabilendo, giusta le condizioni in premessa, che il compenso professionale resta fissato con riferimento ai valori minimi delle tabelle annesse al D.M. 55/2014 decurtate del 40% come previsto dalla Delibera di G.M. 154 del 04.10.2016, che disciplina le direttive in merito al conferimento di incarichi legali, con riserva di integrazione dell'impegno sulla medesima annualità 2020 del redigendo bilancio di previsione 2020-2022, in coerenza con il punto 5.2 lett. g) del principio allegato della competenza finanziaria potenziata 4/2 del D. lgs. 118/2011;
 - € 975,00 per versamento contributo unificato, tramite l'avvocato affidatario;
- 3) **TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato, unitamente al disciplinare di incarico da sottoscrivere ai fini del perfezionamento del contratto;
- 4) **ASSOLVERE** agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. N. 33/13 e ss.mm.ii.-

Valdina, 27-10-2020

Il Resp.le del Procedimento
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 27-10-2020

IL RESPONSABILE D'AREA
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

Valdina, 27-10-2020

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

VISTO CONTABILE

In ordine al visto contabile si esprime parere Favorevole

Valdina, 27-10-2020

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Morgante Francesca

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 28-10-2020, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 12-11-2020.

N. Reg. Albo: 720

Valdina, 28-10-2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Galletta Francesca